



CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO

22100 COMO - Via Diaz, 26 - Tel. (031) 24.58.11- Fax (031) 26.16.58
23900 LECCO - Via Parini, 33 - Tel. (0341) 36.44.80 - Fax (0341) 36.05.43
Codice Fiscale 80003670132

www.cassaedilecomo.it – info@cassaedilecomo.it – www.cassaedilelecco.it – info@cassaedilelecco.it

ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E PRESTAZIONI IN ATTO DAL 1° GENNAIO 2004

La **Cassa Edile di Como e Lecco** è lo strumento per l'attuazione delle materie indicate nello Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati tra ANCE e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL e dei relativi accordi territoriali nonché dei contratti ed accordi stipulati dalle Associazioni Artigiane e da FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL e dei relativi accordi territoriali.

Attraverso la Cassa Edile le imprese iscritte accantonano in favore dei dipendenti operai ed apprendisti il trattamento economico per ferie e gratifica natalizia e provvedono al versamento delle altre contribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, con le modalità più avanti descritte.

DENUNCIA DEI LAVORATORI OCCUPATI

La denuncia è composta da due parti: l'**ELENCO DEI LAVORATORI OCCUPATI** e la **DENUNCIA DEI LAVORATORI OCCUPATI**.

La Cassa Edile mette a disposizione mensilmente sull'apposito sito Internet i dati anagrafici dei lavoratori (n. ordine, cognome e nome, codice iscrizione, codice fiscale, data di nascita, cantiere, data di assunzione, livello e mansione) in forza nel mese precedente; le aziende, oltre a verificare la rispondenza dei dati indicati con quelli in proprio possesso e segnalare eventuali variazioni, devono indicare la cessazione dei dipendenti non più in forza ed aggiungere i dati relativi ai nuovi assunti. Per i dipendenti nuovi assunti devono essere **obbligatoriamente** comunicati i dati anagrafici completi. Per i dipendenti operai ed apprendisti devono essere comunicate anche le taglie degli indumenti e le misure delle calzature antinfortunistiche e ciò per provvedere nei termini contrattuali alla fornitura degli indumenti da lavoro. **Si richiama l'importanza di comunicare all'atto dell'assunzione o, non appena possibile, i dati anagrafici completi ed esatti dei nuovi assunti nonché tempestivamente le variazioni intervenute in quanto di estrema rilevanza per i rapporti intercorrenti con i lavoratori stessi (es.: invio al domicilio delle competenze maturate, comunicazioni riguardanti le prestazioni, previdenza complementare, ecc.)**

Precisiamo che TUTTI GLI IMPORTI da indicare sia nell'Elenco che nella Denuncia dei Lavoratori Occupati, ad eccezione della retribuzione oraria, devono sempre essere arrotondati all'unità di Euro, per eccesso se la prima cifra decimale è uguale o superiore a 5, per difetto se è inferiore a 5.

ELENCO DEI LAVORATORI OCCUPATI (OPERA E APPRENDISTI)

Contiene, per ogni singolo lavoratore, l'indicazione dei dati anagrafici, i dati inerenti al rapporto di lavoro, i dati salariali, i dati degli accantonamenti e la richiesta di rimborso alla Cassa Edile delle indennità integrative di malattia e/o di infortunio sul lavoro anticipate in busta paga al dipendente. Gli importi da indicare nelle caselle 9 (IMPONIBILE GNF), 9 bis (PREVEDI: IMPONIBILE TFR), 21 (ACCANTONAMENTO GNF LAVOR./FESTIV.), 22 (ACCANTONAMENTO GNF MALATTIA - INFORTUNIO), 31, 32 e 33 per i lavoratori aderenti al Fondo di Previdenza Complementare, devono essere sempre arrotondati all'unità di Euro.

Per i corretti adempimenti esponiamo le modalità di **accantonamento lordo e di accantonamento netto** con le relative percentuali da applicare sia per il conteggio da esporre nella busta paga che ai fini della Cassa Edile:

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia e gli altri contributi previsti dalla normativa contrattuale sono **assolti dall'impresa mediante l'accantonamento presso la Cassa Edile delle aliquote sottoindicate**, calcolate sulla retribuzione globale di fatto (paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T., E.D.R. e, se dovuta, I.V.C.) nonché su eventuali superminimi, sulla specifica maggiorazione per i capisquadra, sull'utile effettivo di cottimo e sui cottimi impropri per gli operai che lavorano a cottimo, per tutte le normali ore di lavoro effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività residue corrisposte direttamente dall'impresa al lavoratore (escluso il 4/11).

Per i periodi di assenza causa malattia, TBC, infortunio sul lavoro e malattia professionale, le aliquote di cui trattasi dovranno essere calcolate sulla **retribuzione convenzionale**: retribuzione globale di fatto, E.E.T., E.D.R., se dovuta, I.V.C., eventuali superminimi, maggiorazione per i capisquadra, ecc., moltiplicato l'orario contrattualmente previsto durante l'assenza.

Ciò premesso, in base a quanto disposto dalle norme contrattuali in atto, l'accantonamento alla Cassa Edile DEVE ESSERE EFFETTUATO AL NETTO DELLE RITENUTE DI LEGGE applicando le aliquote convenzionali ridotte sotto riportate. Le aziende, pertanto, dovranno operare come segue:

- calcolare l'ammontare dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali sulla "maggiorazione Cassa Edile lorda";
- accantonare alla Cassa Edile l'aliquota netta.

Ne risulterà, pertanto, una differenza fra le due aliquote che andrà ad incrementare l'importo in busta paga del lavoratore.

Riportiamo qui di seguito il dettaglio delle percentuali attualmente in vigore:

	MAGGIORAZIONE CASSA EDILE LORDA IN BUSTA PAGA	ACCANTONAMENTO NETTO da indicare arrotondato all'unità di Euro
- ORE ORDINARIE E FESTIVITÀ RESIDUE COMPRESO S. PATRONO ED ESCLUSO 4/11	18,5%	14,2% (casella 21)
- MALATTIA/TBC dal primo giorno fino alla conservazione del posto	18,5%	14,2% (casella 22)
- INFORTUNIO SUL LAVORO/MALATTIA PROFESSIONALE		
a) primi tre giorni (per l'infortunio, il giorno dell'evento si considera lavorato)	18,5%	14,2% (casella 22)
b) dal 4° al 90° giorno	7,4%	5,7% (casella 22)
c) dal 91° giorno alla guarigione	4,6%	3,6% (casella 22)

Si precisa quindi che nella casella 21 va indicato l'importo di **accantonamento netto** che è dato dal 14,2% della casella 9 (paga oraria x ore lavoro ordinario più ore festività residue compreso S. Patrono ed escluso il 4/11), mentre nella casella 22 dovrà essere indicato il 14,2% della retribuzione convenzionale per tutto il periodo di assenza causa malattia/TBC e ciò nell'ambito della conservazione del posto, nonché delle altre percentuali di accantonamento netto per i periodi di assenza causa infortunio sul lavoro e/o malattia professionale (14,2% - 5,7% e 3,6%), da calcolarsi sempre sulla retribuzione convenzionale di assenza.

Si pone in particolare rilievo il fatto che per ogni dipendente (ad eccezione dei rapporti di lavoro iniziati o cessati nel mese) la somma delle ore esposte nelle caselle da 11 a 20 deve corrispondere all'orario contrattuale del mese.

Riteniamo opportuno altresì ricordare, anche se operativamente non produce effetti nei rapporti diretti con la Cassa, che ai fini del parziale assoggettamento a contribuzione previdenziale e assicurativa (INPS e INAIL) delle ulteriori somme versate alle Casse Edili (15% sui contributi versati per Fondo Anzianità Professionale Edile Ordinaria e Straordinaria, Addestramento Professionale, Comitato Paritetico Antinfortunistico, Fondo Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, Fondo Rimborsi ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Fondo Assistenza Contrattuale Lombardo e Prestazioni e Assistenze Diverse della Cassa Edile di cui al D.L. 24/4-1990 n. 82 e successive reiterate), l'aliquota da conteggiare ulteriormente in busta paga per il calcolo dei citati contributi previdenziali e assicurativi è la seguente:

per la provincia di Como $(5,10\% + 0,075\% + 1\% + 0,23\% + 0,204\% + 0,05\% + 2,40\% = 9,059\% \times 15\%) = 1,3589\%$
per la provincia di Lecco $(5,10\% + 0,075\% + 1\% + 0,199\% + 0,165\% + 0,05\% + 2,40\% = 8,989\% \times 15\%) = 1,3484\%$

Dal 1° Gennaio 1998, in base a quanto previsto dal D.Leg.vo 314/97, il contributo versato alle Casse Edili per l'attività e le prestazioni delle stesse, esclusa la quota di contribuzione destinata a finanziare assistenze che hanno carattere sanitario nonché le spese di gestione della Cassa, DEVE ESSERE ASSOGGETTATO A IMPOSIZIONE FISCALE.

PER L'APPLICAZIONE PRATICA DI TALE NORMATIVA RIMANDIAMO ALLE SPECIFICHE CIRCOLARI DELLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI DI CATEGORIA OPPURE LE AZIENDE POSSONO CONTATTARE DIRETTAMENTE GLI UFFICI DELLA CASSA (provvisoriamente per l'anno 2004 viene assoggettato lo 0,25% dell'imponibile Cassa Edile).

Per quanto riguarda i criteri di calcolo dell'indennità integrativa di malattia/TBC, infortunio sul lavoro e/o malattia professionale, sia per la parte che deve essere anticipata al lavoratore in busta paga che per quella che dovrà essere richiesta a rimborso alla Cassa Edile (casella 28), rimandiamo alla specifica circolare illustrativa.

DENUNCIA DEI LAVORATORI OCCUPATI

La prima parte del modulo è riservata all'indicazione dei cantieri mentre la seconda parte contiene il riepilogo degli accantonamenti e dei contributi dovuti alla Cassa Edile nonché quello di tutte le ore dichiarate e dei lavoratori esposti in denuncia.

IL TOTALE DA VERSARE MENSILMENTE ALLA CASSA lo si ottiene dal quadro "RIEPILOGO ACCANTONAMENTO E CONTRIBUTI" sommando gli importi del riquadro 3 con gli altri contributi contrattuali (riquadro 4), il contributo associativo imprese (riquadro 7) di cui alla specifica più sotto indicata, calcolati in percentuale sull'importo di casella 13, e i contributi per la Previdenza Complementare (riquadro 5).

Provincia di Como

			di cui: quote a carico del lavoratore con trattenuta in busta paga
- Fondo per l'Anzianità Professionale Edile ordinaria	5,1000%		
- Contributo Promotori C.E.	0,0750%		
- Contributo per l'Addestramento Professionale	1,0000%		
- Contributo Comitato Paritetico Antinfortunistico	0,2300%		
- Contributo RLST	0,2040%		
- Contributo rimborso RLS e di Assistenza contrattuale FACL	0,0500%		
- Contributo Indumenti da Lavoro	0,6000%		
- Quota Territoriale di adesione contrattuale	1,4820%		0,7410%
- Quota Nazionale di adesione contrattuale	0,4444%		0,2222%
- Contribuzione Fondo Prevedi	0,1000%		
- Contributo per le prestazioni integrative contrattuali e assistenze diverse della Cassa Edile	<u>2,4000%</u>		0,4000%
	11,6854%	**	
	=====		
- Contributo associativo al Collegio Imprese Edili di Como	1,4000%		
- Contributo straordinario al Collegio Imprese Edili di Como	0,2250%		

Provincia di Lecco

- Fondo per l'Anzianità Professionale Edile ordinaria	5,1000%		
- Contributo Promotori C.E.	0,0750%		
- Contributo per l'Addestramento Professionale	1,0000%		
- Contributo Comitato Paritetico Antinfortunistico	0,1990%		
- Contributo Fondo Sicurezza	0,1650%		
- Contributo fondo RSL e fondo FACL	0,0500%		
- Contributo Indumenti da Lavoro	0,6000%		
- Quota Territoriale di adesione contrattuale	1,4820%		0,7410%
- Quota Nazionale di adesione contrattuale	0,4444%		0,2222%
- Contribuzione Fondo Prevedi	0,1000%		
- Contributo per le prestazioni integrative contrattuali e assistenze diverse della Cassa Edile	<u>2,4000%</u>		0,4000%
	11,6154%	**	
	=====		
- Contributo associativo alla Assoc. Costruttori Edili di Lecco	0,9250%		
- Contributo straordinario alla Assoc. Costruttori Edili di Lecco	0,7000%		

** ULTERIORE CONTRIBUZIONE PER LE IMPRESE FORNITRICI DI LAVORO TEMPORANEO

Oltre alle aliquote sopraindicate le imprese fornitrici di lavoro temporaneo devono ulteriormente accantonare presso le Casse Edili:

- il contributo del 4% stabilito dalla Legge 196/97 per la formazione professionale presso il sistema formativo paritetico di settore dei lavoratori con contratto di lavoro temporaneo;
- il contributo dello 0,3% destinato ad una apposita gestione costituita presso la Cassa Edile, a copertura delle interruzioni di lavoro infrasettimanali a causa di eventi meteorologici, laddove intervenga per gli operai dell'impresa utilizzatrice lo strumento della C.I.G. ordinaria.

Ricordiamo nuovamente che gli importi da esporre nei singoli riquadri del riepilogo accantonamenti e contributi devono essere sempre arrotondati all'unità di Euro.

ELENCO DEI LAVORATORI OCCUPATI (IMPIEGATI e QUADRI ADERENTI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE)

Contiene, per ogni singolo dipendente, l'indicazione dei dati anagrafici e i dati inerenti al rapporto di lavoro. Gli importi da indicare nelle caselle 9 bis (Imponibile TFR), 31 (contr. Impresa), 32 (contr. lavor.) e 33 (quota TFR) devono essere sempre arrotondati all'unità di Euro.

TUTTI GLI ALTRI CAMPI (ACCANTONAMENTI, ORE ECC.) NON DEVONO ESSERE RIEMPITI.

CONTRIBUZIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In base a quanto disposto dagli accordi contrattuali, dal primo giorno del mese successivo alla data della sottoscrizione della scheda di adesione da parte del lavoratore e della apposizione del timbro dell' Impresa, questa inizierà ad operare la trattenuta in busta paga della contribuzione a PREVEDI a carico del lavoratore e ad accantonare la contribuzione a proprio carico. Contestualmente riporterà i dati relativi alla contribuzione propria e del lavoratore sul modello di denuncia contributiva alla Cassa Edile.

Riportiamo qui di seguito il dettaglio delle percentuali attualmente in vigore:

- **1% a carico dell'Impresa**, riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;
- **1% a carico del lavoratore**, riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;
- **100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno** per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28 aprile 1993;
- **18% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno** per gli altri lavoratori.

Il lavoratore può destinare contributi propri, in aggiunta a quelli previsti, nei termini e nelle modalità che saranno definite da PREVEDI.

La quota di iscrizione "una tantum" a Prevedi (€ 4,13) è stata posta a carico della Cassa Edile e pertanto nessuna trattenuta dovrà essere effettuata a tale titolo nella busta paga del dipendente.

ALTRA MODULISTICA

Sui nostri siti www.cassaedilecomo.it e www.cassaedilecco.it si possono trovare, oltre a diverse funzioni di utilità, tutte le informazioni e la modulistica occorrente per i vari adempimenti.

I nostri uffici sono comunque a disposizione per ulteriori informazioni.

INVIO TELEMATICO TRAMITE INTERNET DELLA DENUNCIA UNIFICATA

Con decorrenza dal mese di aprile 2003 non è più possibile provvedere alla consegna delle denunce in forma cartacea. Le imprese e gli studi di consulenza hanno a disposizione un programma realizzato da una società specializzata. Per fruire del servizio occorre:

- per le imprese registrarsi tramite Internet presso l'apposito sito della Cassa Edile. Nella fase di registrazione viene rilasciato un codice di accesso riservato e fornita una parola chiave;

- per i consulenti è necessario prendere contatto con gli uffici della Cassa Edile al fine di poter essere abilitati e ricevere, analogamente, un codice di accesso riservato e una parola chiave.

In entrambe i casi, all'interno dell'area protetta, è possibile scaricare gratuitamente (anche più volte) la procedura di gestione delle denunce.

Nella fase successiva la Cassa Edile mette a disposizione i dati anagrafici dei dipendenti dichiarati attivi dall'impresa alla fine del mese precedente ed i relativi cantieri. Si è quindi in grado, utilizzando la procedura, di compilare la denuncia unificata in modo guidato, terminata la quale si può procedere all'invio in Cassa Edile tramite collegamento Internet.

Riteniamo opportuno precisare che la modalità di inserimento manuale dei dati salariali è una delle possibilità previste dalla procedura in quanto le maggiori società di software che gestiscono i pacchetti applicativi delle paghe hanno predisposto i programmi che passano direttamente i dati dalle proprie procedure al sistema Cassa Edile senza quindi alcuna imputazione manuale.

Precisiamo che l'invio telematico non esonera le aziende e i consulenti dall'invio cartaceo della DENUNCIA DEI LAVORATORI OCCUPATI in quanto questo modulo contempla la firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa o di un suo delegato in merito alla veridicità dei dati indicati. Eventuali diverse determinazioni potranno essere assunte a seguito alla validazione della firma elettronica o di quella digitale.

Le informazioni relative alla modulistica modificata e all'invio telematico possono essere rilevate dal nostro sito www.cassaedilecomo.it oppure www.cassaedilecco.it; i nostri uffici sono comunque a disposizione per tutte le informazioni che possano necessitare.

TERMINI PER LA TRASMISSIONE DELLA DENUNCIA MENSILE UNIFICATA

La denuncia nominativa mensile dei lavoratori occupati DEVE PERVENIRE tramite procedura telematica (vedi sopra) ENTRO E NON OLTRE IL 20° giorno successivo al periodo di paga cui si riferisce. Nel caso in cui tale scadenza cada in giorno festivo o sabato, il termine si intende spostato al primo giorno feriale successivo. La consegna viene convalidata dalla procedura la quale ne rilascia la ricevuta. Una consegna non convalidata viene considerata come non effettuata.

La mancata trasmissione della denuncia entro il termine precitato, comporterà per l'impresa una sanzione fissata nella misura di Euro 50,00 (cinquanta/00).

La posizione contributiva dell'impresa, in caso di mancanza di operai per licenziamento/dimissione e/o trasferimento in altre province, verrà sospesa salvo diversa richiesta da parte dell'impresa stessa o del suo consulente a seguito di imminente assunzione o trasferimento di personale. E' possibile, per un periodo massimo di due mesi, l'invio della denuncia negativa (senza lavoratori). La presenza di solo personale in servizio militare o in aspettativa necessita comunque di dichiarazione.

La totale sospensione temporanea dei lavori senza alcuna retribuzione, non esime l'impresa dall'obbligo di invio della denuncia che, in questo caso, ovviamente, sarà negativa.

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

L'importo da versare, così come esposto nel quadro "RIEPILOGO ACCANTONAMENTI E CONTRIBUTI", deve risultare accreditato su uno dei diversi conti correnti bancari dell'Ente con valuta entro e non oltre il mese successivo a quello cui si riferisce.

Tuttavia saranno ammessi versamenti oltre il precitato termine purché accreditati tassativamente entro:

- 31 gennaio, per il periodo:	1° ottobre - 31 dicembre
- 30 aprile, per il periodo:	1° gennaio - 31 marzo
- 31 luglio, per il periodo:	1° aprile - 30 giugno
- 31 ottobre, per il periodo:	1° luglio - 30 settembre

con l'aggravio dell'interesse di mora calcolato in ragione annua pari al tasso EURIBOR semestrale (tasso 365) del 1° aprile e del 1° ottobre, maggiorato di 1,7 punti.

Per ritardi oltre i termini trimestrali su citati, viene definita la penalità nella misura dello 0,03% (zero e zero tre per cento) al giorno calcolata sul totale maturato, maggiorato degli interessi di mora.

La Cassa Edile, sulla base delle singole scadenze mensili e sul giorno di valuta dato dalla banca al versamento, notifica gli interessi di mora alle imprese che hanno effettuato i versamenti oltre i termini stabiliti. Le imprese, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA NOTIFICA, devono provvedere al pagamento della somma richiesta. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, la Cassa è autorizzata a trattenere il relativo ammontare su eventuali rimborsi dovuti all'impresa a qualsiasi titolo.

Nel caso di richieste di dichiarazione liberatoria di regolarità contributiva per appalti pubblici (Legge 19/3/90 n.55) o per appalti e subappalti di cui allo specifico articolo del vigente C.C.N.L., il relativo attestato rilasciato dalla Cassa Edile indicherà l'ultimo mese per il quale, alla data del rilascio, risulteranno versati i relativi contributi e in caso di arretrati per interessi di mora (trascorsi i trenta giorni dalla notifica) il periodo dal quale gli stessi sono scoperti.

CONTI CORRENTI BANCARI DELL'ENTE

Gli importi dovuti a questa Cassa Edile dovranno essere versati unicamente tramite banca accreditando uno dei seguenti conti correnti, servendosi dell'apposito modulo con i dati identificativi dell'impresa:

			COD. ABI	COD. CAB	COD. CIN	
n.	100000000115	Presso	il S. Paolo IMI – sede di Como	01025	10900	O
n.	000000190012	Presso	la Banca Nazionale del Lavoro – filiale di Como	01005	10900	R
n.	000001297114	Presso	la Banca Intesabci – rete Cariplo – filiale di Como	03069	10910	F
n.	000000035020	Presso	la Banca Popolare di Bergamo / Credito Varesino – sede di Como	05428	10900	V
n.	000000007500	Presso	la Deutsche Bank (Banca Popolare di Lecco) – sede di Como	03104	10902	C
n.	000000049185	Presso	la Cassa Rurale ed Artigiana – sede di Cantù	08430	51060	S
n.	000009003X12	Presso	la Banca Popolare di Sondrio – Sede di Como	05696	10900	Y

PRESTAZIONI CONTRATTUALI PER I DIPENDENTI OPERAI

1) TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA

Il pagamento degli accantonamenti netti effettuati dalle imprese per i titoli di cui sopra, verrà effettuato a mezzo di assegni bancari di bonifico "non trasferibili" inviati direttamente al domicilio degli interessati o con accredito diretto in C/C entro i seguenti termini:

- **fine di luglio**, l'ammontare delle percentuali maturate durante il periodo ottobre/marzo;

- **15 dicembre**, quello relativo al periodo aprile/settembre.

Gli importi sono corrisposti al netto delle somme dovute per rimborso spese postali, quote eventualmente poste a carico dei lavoratori per contratto di lavoro, quote sindacali per chi ha rilasciato l'apposita delega al sindacato di appartenenza, nonché recupero di eventuali anticipazioni il cui controvalore è stato corrisposto, in via eccezionale, direttamente dall'azienda in busta paga.

2) ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE

a) PRESTAZIONE APE ORDINARIA

L'operaio che in un biennio (considerato come tale il periodo tra il 1 ottobre ed il 30 settembre) possa far valere almeno 2.100 ore di accantonamenti anche presso diverse Casse Edili, ha diritto all'anzianità professionale edile. **L'erogazione è effettuata annualmente dalla Cassa Edile in occasione del 1° maggio.**

La prestazione è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni per i quali il lavoratore l'abbia percepita e calcolata moltiplicando gli importi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il numero delle ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno del biennio interessato alla maturazione del diritto.

Per i lavoratori che nell'anno APE hanno prestato l'attività lavorativa in più province, al fine di raggruppare la posizione degli stessi per la determinazione del diritto alla prestazione, è stata istituita, a livello nazionale, una banca dati che, a regime, permetterà attraverso le procedure informatiche, lo scambio delle ore APE fra tutte le Casse Edili.

In caso di abbandono definitivo del settore per il raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia o in seguito ad invalidità permanente accertata dall'INPS, o di infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore, all'operaio che ne abbia maturato il diritto la prestazione potrà essere erogata anticipatamente dietro richiesta dell'interessato.

In caso di invalidità permanente assoluta o di morte dell'iscritto che abbia percepito almeno una volta la prestazione o comunque maturi il diritto all'atto della causa, su richiesta, viene erogata un'indennità pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale della categoria di appartenenza dell'operaio al momento dell'evento.

b) PRESTAZIONE APE STRAORDINARIA IN COINCIDENZA CON IL PENSIONAMENTO

Per fruire della prestazione, che compete in caso di PENSIONE DI VECCHIAIA, ANZIANITÀ, INABILITÀ PERMANENTE ASSOLUTA E REVERSIBILITÀ (di spettanza degli eredi per decesso del lavoratore) occorre presentare richiesta alla Cassa Edile ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ALL' INPS PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA, ED ENTRO SEI MESI DAL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE PER GLI ALTRI CASI. I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA SONO TASSATIVI.

L'ACCORDO PREVEDE ALTRESÌ CHE LA PRESTAZIONE CESSI DEFINITIVAMENTE CON GLI EVENTI VERIFICATISI ENTRO IL 31/12/2003.

3) RIMBORSO INDENNITÀ INTEGRATIVA PER MALATTIA, TBC, INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

Il pagamento dell'INDENNITÀ INTEGRATIVA DI MALATTIA, TBC, INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE è posto direttamente a carico delle aziende mediante il pagamento in busta paga, con conseguente richiesta di RIMBORSO alla Cassa Edile da parte delle stesse. Tale indennità è calcolata sulla base di coefficienti orari che tengono conto, per la malattia, del trattamento economico già anticipato dall'azienda per conto dell'INPS e per l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale di quanto verrà erogato direttamente dall'INAIL al lavoratore. La disciplina della prestazione sopra citata è riportata in dettaglio nell'apposita circolare.

4) INDUMENTI DA LAVORO E CALZATURE DI SICUREZZA

Sulla base di quanto previsto dai contratti ed accordi integrativi provinciali, la Cassa Edile provvede alla fornitura degli indumenti da lavoro (camicie, magliette, husky, pile, gilet e pantaloni oppure tute), nonché calzature di sicurezza entro il mese di settembre, ai lavoratori in forza al 28 febbraio e presenti al momento della consegna.

Per il personale asfaltista, considerata la particolare mansione che comporta un'usura maggiore rispetto a quella degli altri lavoratori del settore, viene assegnato un paio di scarpe antinfortunistiche supplementari all'anno.

Inoltre per tutti i lavoratori di nuovo ingresso in edilizia, anche se assunti dopo il 28 febbraio dell'anno, la Cassa Edile provvede alla consegna degli indumenti da lavoro previsti dalla vigente disciplina contrattuale.

Per tale adempimento occorre tempestivamente comunicare all'atto dell'assunzione, utilizzando l'apposito modulo, la taglia degli indumenti e la misura delle calzature.

Per tutti i lavoratori che abbandonano il settore nel corso dell'anno la Cassa Edile potrà trattenere tanti dodicesimi del costo d'acquisto degli indumenti e delle scarpe quanti sono i mesi mancanti al compimento dell'intero anno di servizio. Convenzionalmente l'importo mensile da trattenere è fissato in Euro 0,67 per indumento ed in Euro 1,55 per le scarpe.

ASSISTENZE DIVERSE IN FAVORE DEI LAVORATORI ISCRITTI E LORO FAMILIARI

- ? ASSISTENZA PER LE MALATTIE FINO A 7 GIORNI
- ? ASSISTENZA STRAORDINARIA IN CASO DI MALATTIA SUPERIORE A 180 GIORNI
- ? PREMIO PER LA RIOCUPAZIONE IN EDILIZIA DOPO IL SERVIZIO MILITARE O CIVILE
- ? CONCORSO CURE BALNEO TERMALI
- ? CONTRIBUTI AI DONATORI DI SANGUE
- ? SUSSIDI nel caso di particolari situazioni di disagio economico e sanitario
- ? CONTRIBUTI PER PROTESI odontotecniche, oculistiche, acustiche e ortopediche
- ? SOGGIORNI CLIMATICI MARINI E MONTANI PER I FIGLI MINORI, ADOLESCENTI E CASI PARTICOLARI
- ? BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DEI LAVORATORI E PER I LAVORATORI STUDENTI
- ? CONTRIBUTO PER FINI DI STUDIO
- ? ASSEGNI FUNERARI
- ? RIMBORSO PER SPESE SANITARIE
- ? CONTRIBUTO CASA

La prestazione dell'Anzianità Professionale Edile Ordinaria ad eccezione di quella prevista in caso di morte o di inabilità permanente assoluta, la prestazione dell'Anzianità Professionale Edile Straordinaria, nonché alcune prestazioni di assistenze aventi natura retributiva, sono soggette ad IRPEF. Poiché la Cassa Edile riveste la qualifica di sostituto d'imposta, sull'importo della prestazione verrà effettuata una ritenuta a titolo d'acconto dell' IRPEF, certificata mediante l'apposita documentazione fiscale.

L'eventuale conguaglio dovrà essere effettuato da parte dei singoli lavoratori come segue: tramite l'azienda, attraverso il conguaglio di fine anno, oppure con il Mod. 730 o con il MODELLO UNICO.

La normativa che regola queste prestazioni, oggetto degli accordi fra Associazioni e Organizzazioni Territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, approvata dal Comitato di Gestione, è riportata a tergo dei vari moduli di richiesta.

Distinti saluti.

Gennaio 2004

**CASSA EDILE DELLE PROVINCE
DI COMO E LECCO**